

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 5745

Il consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 giugno 1997;

alla presenza di n. 29 dei suoi componenti su un totale di 35 ;

visto l'art. 14, ultimo comma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il personale dei livelli dal IV al X;

vista l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

visto l'art. 22, commi 20 e 21 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente i contingenti di personale da destinare al tempo parziale;

visto l'art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la circolare applicativa emanata dal ministro della funzione pubblica in data 19 febbraio 1997, prot. 11890/97;

visto l'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;

sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 35 del CCNL del personale dei livelli dal IV al X in data 20 giugno 1997;

ravvisata la necessità di fissare delle norme attuative della disciplina del tempo parziale per il personale dipendente dell'INFN;

visto l'art. 10, comma 4, lett. h) del Regolamento Generale dell'INFN;

vista la proposta della Giunta Esecutiva formulata nella riunione del 29 maggio 1997;

con n. 29 voti a favore;

visto il risultato della votazione;

DELIBERA

E' approvato il documento di indirizzo recante "Norme attuative della disciplina del tempo parziale" allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale.

Norme attuative della disciplina del tempo parziale
(DPCM 117/89, art. 14 CCNL comparto ricerca liv. IV-X, legge 662/96, d.l. 79/97)

Titolo I
Disciplina

Art. 1

Il presente testo normativo che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale si applica al personale dipendente dell'INFN, escluso il personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2

Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica relativa a ciascun profilo professionale ed entro le risorse destinate al trattamento economico relativo.

Art. 3

La durata dell'orario di lavoro giornaliero per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno ed è fissato in 18 ore settimanali distribuite su cinque giorni ognuno di pari durata (**tempo parziale orizzontale**) con riferimento all'articolazione dell'orario di lavoro operante nella struttura di appartenenza. In ogni caso la prestazione a tempo parziale deve collocarsi interamente nelle ore antimeridiane o pomeridiane.

In accordo con il Dirigente/Direttore della struttura di appartenenza, il dipendente può chiedere all'Amministrazione che il limite del 50% venga derogato in misura percentuale non superiore al 20% in più o in meno.

Art. 4

Qualora il dipendente ne faccia richiesta, la prestazione di lavoro a tempo parziale può essere articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o su determinati periodi dell'anno **tempo parziale verticale**) in misura tale da rispettare in media la durata del lavoro prevista dall'art. 3 nell'arco temporale di riferimento (settimana, mese, anno).

Art. 5

In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale sarà consentita una flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo giornaliero di 60 minuti.
Gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati con le modalità e nei tempi previsti per il personale con rapporto a tempo pieno.

Art. 6

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nè può svolgere la propria attività in turni.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, previste dall'art. 58, 1 co., del Dlgs 29/93, nonchè le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, salvi i limiti previsti dall'art. 14.

Art. 7

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti pari a quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.

I permessi orari previsti dalla vigente normativa, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno ridotti proporzionalmente alle ore lavorate.

Art. 8

In base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1204 del 30.12.1971 le lavoratrici madri la cui prestazione di lavoro abbia una durata giornaliera inferiore a sei ore hanno diritto a fruire durante il primo anno di vita del bambino di un'ora di riposo giornaliero per allattamento.

Art. 9

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione di lavoro, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente allo stesso profilo e livello professionale.

Art. 10

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

Art. 11

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono essere presentate, corredate dal parere di cui all'art. 12, dai dipendenti interessati in qualunque momento dell'anno con le seguenti indicazioni:

- la struttura di appartenenza
- il profilo e il livello professionale
- eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intenda svolgere

Il dipendente che intenda far valere eventuali titoli di precedenza previsti dall'art. 7, co. 4, del DPCM 117/89 dovrà allegare idonea documentazione.

Inoltre il dipendente deve indicare se, in applicazione dell'art. 3, co. 2, e/o dell'art. 4, del presente testo normativo intenda usufruire di un'articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella disposta dall'art. 3, co. 1.

Art. 12

Il Direttore della struttura di appartenenza, in considerazione dell'art. 14, co. 3, dovrà esprimere motivato parere in merito alla richiesta del dipendente con particolare riferimento alle attività svolte e all'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 13

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, valutate le esigenze di servizio e le esigenze personali del dipendente, avviene automaticamente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi previsti dall'art. 14, nel rispetto dei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 2 ed entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.

Art. 14

L'amministrazione entro il termine di 60 giorni sopra indicato nega la trasformazione del rapporto qualora l'attività di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio o qualora l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con altra pubblica amministrazione.

Il dipendente è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, all'amministrazione l'eventuale inizio della seconda attività lavorativa o la successiva variazione.

Qualora la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, la stessa può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 15

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale è indicata la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale - che comunque non può essere inferiore a due anni - l'articolazione della prestazione di lavoro e l'orario di lavoro.

Art. 16

I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con la successiva vacanza.

Titolo III Norma finale

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa vigente per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.